



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE  
Seconda Sezione Penale  
Collegio D

Oggetto: modalità di liquidazione compensi amministratori giudiziari.

Il collegio, visto il DPR n. 177 del 7.10.2015 rubricato: "Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14"; ritenuto di dover comunicare agli amministratori le determinazioni cui questo Tribunale è pervenuto in merito all'interpretazione di alcuni aspetti controversi del citato regolamento soprattutto per ciò che attiene alle modalità di calcolo del compenso nel caso di beni costituiti in azienda gestita direttamente dall'amministratore giudiziario e, quindi, più precisamente su come debba essere inteso il concetto di valore dei beni aziendali utilizzato dalla norma secondaria come parametro di calcolo;

osserva quanto segue

Il recente regolamento in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori, in ossequio ai criteri dettati dall'art. 8 del d.lgs 14/2010, individua quattro diversi criteri di calcolo: il primo quando i beni costituiti in azienda siano oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario; il secondo quando gli stessi beni siano concessi in godimento a terzi; il terzo quando si tratti di beni immobili; il quarto, infine, si riferisce esclusivamente ai frutti che si ritraggono dalla gestione delle predette tre categorie di beni. Nei casi di beni costituiti in azienda la percentuale del compenso spettante deve essere calcolata sul valore del complesso aziendale per determinare il quale si considerano: l'importo realizzato per i beni liquidati; il valore stimato per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione; ogni altra somma ricavata. Nel caso di un patrimonio immobiliare non costituito in azienda, la percentuale va calcolata sul valore dei beni determinato nello stesso modo prima elencato.

Alcuni amministratori, basandosi per la verità anche su precedenti giurisprudenziali di merito di altri Uffici giudiziari, nel richiedere la liquidazione di un ulteriore acconto hanno parametrato la richiesta su quello che dovrebbe essere il compenso finale portando come base di calcolo per i criteri di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del dpr 177/2015 la sola situazione patrimoniale attiva delle singole società amministrate, senza tenere in alcun conto la situazione del passivo patrimoniale, così interpretando la voce "valore del complesso aziendale" richiamata nel predetto comma.

Tanto premesso, non pare a questo collegio che una simile interpretazione possa essere condivisa.

A sostegno della tesi favorevole vi sarebbe un primo rilievo, pure richiamato in alcuni provvedimenti di liquidazione emessi in sede di prima applicazione del regolamento citato, che alcuna norma, né primaria né di carattere secondario, farebbe riferimento alla depurazione dai debiti ai fini della determinazione del valore dell'azienda nonché l'ulteriore considerazione che, se così fosse, ci si potrebbe trovare di fronte all'ipotesi di una situazione debitoria superiore a quella attiva con conseguente negazione del diritto al compenso per gli amministratori.

Tuttavia, vanno di contrario avviso rispetto a questa impostazione sia alcune valutazioni di carattere testuale, interpretabili anche alla luce della relazione illustrativa che ha accompagnato

l'emanazione del provvedimento in esame, che altre considerazioni di carattere puramente logico.

Per quanto riguarda le prime, si legge nella relazione illustrativa del regolamento de quo che nel determinare i criteri di remunerazione dell'attività svolta dall'amministratore giudiziario per la gestione del complesso aziendale, si è partiti dall'art. 8, comma 2, lettera c) che prevede *“che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni”*.

Secondo i redattori del regolamento delegato, il tenore testuale della norma non lascerebbe adito a dubbio alcuno: **all'amministratore giudiziario spetta un compenso parametrato su due criteri (valore dell'azienda e reddito derivato dalla gestione dei beni), indipendentemente dalla destinazione impressa all'azienda**. In particolare, precisa l'estensore della norma secondaria, il criterio del valore sarebbe compatibile con tutte le destinazioni previste dall'art. 48, comma 8, del d. lgs. 159/2011 per i beni aziendali (affitto, vendita, liquidazione); anche per i beni immobili, infatti, il Codice antimafia prevede che essi siano in linea generale mantenuti al patrimonio pubblico (statale, regionale, provinciale o comunale) e che solo in via residuale siano venduti.

Posto che il valore dell'azienda è uno dei criteri fissati dall'art. 8 del d. lgs. 14/2010, va aggiunto che non è in alcun modo possibile confonderlo con il fatturato (criterio previsto invece, per le amministrazioni straordinarie), né con i ricavi lordi (parametro contemplato per le procedure fallimentari).

Il legislatore secondario precisa, poi, che la valutazione dell'azienda può essere alternativamente effettuata ricorrendo al metodo patrimoniale, reddituale o misto.

Il primo (metodo patrimoniale) consiste nel saldo algebrico tra attività e passività (e, quindi, occorre detrarre i debiti).

Il metodo misto, più diffuso, è noto col nome di U.E.C. (Union Européenne des Experts Comptables) e tiene conto, tra l'altro, del patrimonio netto rettificato e, quindi, anche dei debiti.

Il legislatore delegato conclude questo aspetto della relazione sostenendo che le richiamate disposizioni primarie del Dlgs. n. 14 del 2010 imporrebbero, quindi, di liquidare il compenso sul valore dell'azienda, da determinare **in ogni caso detraendo i debiti**, impedendo così il ricorso a criteri diversi commisurati su indici contabili che non tengono conto dell'esposizione debitoria dell'impresa, mentre la scelta di adottare la stessa terminologia utilizzata dal legislatore primario, “valore” anziché “attivo”, era dovuta proprio al solo fine di evitare ogni equivoco.

Vi è, quindi, un primo dato, ricavabile dalla relazione illustrativa accompagnatoria del provvedimento, che va in senso contrario rispetto all'interpretazione data dagli amministratori e prima di loro da qualche giudice, all'espressione “valore del complesso aziendale”.

Del resto il comma terzo dell'articolo 3 del citato regolamento, nel precisare come si considera il valore del complesso aziendale, elenca tre criteri del tutto coerentemente a quanto previsto dall'art. 41 del d. lgs 159/11: importo realizzato per i beni liquidati; il valore stimato per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione; ogni altra somma ricavata. L'articolo 41, infatti, prevede che quando il sequestro abbia ad oggetto delle aziende, la relazione degli amministratori nominati debba contenere oltre agli ordinari elementi, anche indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle prospettive di prosecuzione cosicché il Tribunale possa approvare il piano programmatico suggerito ed impartire le conseguenti direttive per la gestione dell'impresa. Nel caso che, invece, manchino concrete possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività il Tribunale ne dispone la messa in liquidazione.

In caso di beni costituiti in azienda, quindi, le possibilità sono essenzialmente due: liquidazione o prosecuzione della gestione.

Ne consegue che nel primo caso il compenso va calcolato esclusivamente sull'importo

realizzato senza tenere conto dei debiti rispetto ai quali spetta il compenso aggiuntivo per il caso di assistenza al giudice per la verifica dei crediti che va calcolato sull'ammontare del passivo accertato, mentre in caso di esercizio dell'impresa diretto da parte degli amministratori, il compenso finale andrà calcolato sul patrimonio netto rettificato quanto alla parte fissa e riconoscendo un ulteriore compenso in percentuale sia sugli utili netti che sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti. In entrambi i casi sembrerebbe dovuto anche la parte di compenso prevista dalla lettera d) del primo comma del citato articolo 3.

Giammai, quindi, il compenso dell'amministratore potrebbe essere pari a zero, come ipotizzato in alcuni provvedimenti di liquidazione al fine di interpretare l'espressione "valore del complesso aziendale", che altro non significa che valore dell'azienda, come riferibile al solo patrimonio attivo. Del resto la prosecuzione dell'attività di impresa andrebbe decisa sulla base di quelle che sono le prime valutazioni dell'amministratore nominato per cui se alla luce della situazione rinvenuta la gestione provvisoria dovesse essere del tutto fallimentare perchè la situazione economico-finanziaria è compromessa in modo irrimediabile, l'unica soluzione sarebbe quella di liquidare l'impresa stessa o farla fallire.

Diversamente per il caso che qualche possibilità di recupero, mantenimento o addirittura di miglioramento possa ipotizzarsi. Non a caso in quest'ultima ipotesi sono previsti due criteri di calcolo, il secondo dei quali legato alla gestione vera e propria venendo ancorato ai ricavi realizzati ed agli utili conseguiti. Criteri non previsti per l'ipotesi di cui alla lettera b) dove vi è pur sempre un complesso aziendale da amministrare anche se nella diversa forma della concessione in godimento a terzi che è più assimilabile alla custodia che all'amministrazione attiva.

A questo si aggiunga anche quanto si ricava sia dalla lettura del comma 7 che del comma 9 dell'articolo 3 del DPR in esame laddove, in entrambi, si parla esplicitamente di passivo.

Del resto l'amministratore è chiamato a gestire una situazione che nella maggior parte dei casi è già piuttosto consolidata ed avviata, quasi sempre affiancandosi e sostituendosi del tutto a quelli che ne sono i rappresentanti legali, per cui è giusto che la parte importante dei compensi siano parametrati più ai risultati della gestione che al solo patrimonio attivo rinvenuto, fermo restando che anche il valore dell'azienda, determinato, però, tenendo conto anche dei debiti e delle potenzialità di produzione di reddito, costituisce uno dei criteri di calcolo.

Tanto premesso, le richieste di liquidazione degli acconti e, a maggior ragione, del saldo finale del compenso dovranno essere inoltrate a questo collegio specificando analiticamente le voci in base alla quali si ritiene che questo vada calcolato, determinando il valore dei beni aziendali secondo il metodo misto, tenendo conto, quindi, anche delle potenzialità reddituali dell'azienda, così come prima indicato, riportando ovviamente ricavi ed utili, e specificando se ricorrano altri criteri di liquidazione in considerazione delle categorie di beni amministrati, calcolandone il relativo valore al fine dell'applicazione del criterio della prevalenza delle gestione più onerosa

Per gli incarichi di recente conferiti da questo Collegio, si invitano gli amministratori, in occasione del deposito della relazione di cui all'art. 36 del D. LGS. 159/2011 ed in caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, a fornire indicazioni particolareggiate sullo stato delle attività aziendali e sulle prospettive di prosecuzione.

Manda la cancelleria per la trasmissione a mezzo pec a tutti gli amministratori impegnati in procedure pendenti dinanzi a questo Tribunale; ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, di S.M. Capua Vetere e di Napoli Nord; al Direttore della D.I.A.; al Questore di Caserta, ed all'A.N.B.S.C.

S.M. Capua Vetere il 8 settembre 2016

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.  
Sezione Misure di Prevenzione ai P.S.  
Depositato in Cancelleria

da .....  
il 13 SET. 2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
SOTTOSCRIVENTE

Il collegio  
